II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1439 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2017

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 dicembre 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303 («il regolamento provvisorio»), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia ([2]) («Bielorussia»).

(2) Il prodotto soggetto a dazi antidumping provvisori è stato definito come segue: «determinati barre e tondi per cemento armato, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, compresi quelli che hanno subito una torsione dopo la laminazione e anche quelli aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione, originari della Bielorussia, attualmente classificati ai codici NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10, ex 7214 99 71, ex 7214 99 79 ed ex 7214 99 95. Sono esclusi barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza».

(3) L'aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è stata fissata a un livello del 12,5 %.

(4) Successivamente la Commissione ha istituito il 17 giugno 2017, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 ([3]) («il regolamento definitivo»), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia.

(5) Il prodotto soggetto a dazi antidumping definitivi è stato definito come segue: «determinati barre e tondi per cemento armato, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, che abbiano o meno subito una torsione dopo la laminazione e aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione, originari della Bielorussia, attualmente classificati ai codici NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10, ed ex 7214 99 95. Sono esclusi barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza e altri prodotti lunghi, come barre di sezione circolare».

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 4).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 della Commissione, del 16 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia (GU L 155 del 17.6.2017, pag. 6).

(6) L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è stata fissata a un livello del 10,6 %.

(7) L'articolo 2 del regolamento definitivo stabiliva la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento provvisorio. Il regolamento tuttavia non ha stabilito esplicitamente lo sblocco degli importi depositati che superano l'aliquota definitiva e la definizione del prodotto delle misure antidumping, come sarebbe stato opportuno alla luce dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di base.

(8) L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza.

(9) La disposizione corretta dovrebbe essere applicata a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019.

(10) La modifica di cui al presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 è così rettificato:

«Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati che superano l'aliquota definitiva e la definizione del prodotto delle misure antidumping sono sbloccati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 1 si applica a decorrere dal 18 giugno 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER